



IL PNEUMATICO

DATA DI FABBRICAZIONE E MARCATURA DOT, DURATA IN SERVIZIO, GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE

DATA DI FABBRICAZIONE

Come noto, all'interno della marcatura **DOT** (che serve solo ad attestare la rispondenza del pneumatico agli standard americani – **Department Of Transportation**) è riportata anche la data di fabbricazione del pneumatico. Tale data è rilevabile dall'ultimo gruppo di cifre della marcatura stessa (esempio: **1505** significa pneumatico prodotto durante la **15^a settimana del 2005**).

L'indicazione sul pneumatico della sua data di fabbricazione è comunque prevista anche dai Regolamenti ECE/ONU in vigore.

Lo scopo di riportare tale data sul fianco del pneumatico è sempre quello di assicurare ai produttori di pneumatici la cosiddetta tracciabilità del prodotto.

DURATA IN SERVIZIO

Per quanto riguarda la "**durata del pneumatico**" (sia in senso generico, ma anche specificatamente alle condizioni di servizio) è opportuno precisare che, a livello normativo non esistono, al momento, prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente riferite e/o collegabili alla sua data di fabbricazione, vista l'estrema variabilità di tutti i fattori in gioco associabili al concetto di durata.

Tutti i produttori europei di pneumatici (vedasi Raccomandazioni ETRTO-2005), prevedono e suggeriscono:

- Una serie di normali **raccomandazioni per quanto concerne l'immagazzinamento**.

Tali raccomandazioni hanno lo scopo di limitare i naturali fattori d'invecchiamento (umidità, temperatura, luce, fonti d'ozono, ecc.).

- **Il controllo periodico durante l'impiego.**

Tale controllo, a cura dell'utente finale, ha lo scopo di verificare l'eventuale insorgere di segnali visivi (screpolature, deformazioni, ecc.) o dinamici (rumore, vibrazioni, ecc.).

In tale eventualità si raccomanda un'accurata verifica presso un rivenditore specializzato del settore (gommista) per assicurarsi che il pneumatico sia ancora idoneo a proseguire nel suo impiego.



IL PNEUMATICO DATA DI FABBRICAZIONE E MARCATURA DOT, DURATA IN SERVIZIO, GARANZIA LEGALE E COMMERCIALE

GARANZIA

Per quanto riguarda la garanzia, bisogna distinguere tra **garanzia legale** e **garanzia commerciale**.

Garanzia legale (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002- n. 24)

Compete al **“venditore finale” nei confronti del “consumatore finale”** (inteso come utilizzatore privato – **non** professionale). Copre tutti i beni di consumo, pneumatici compresi. Riguarda i soli vizi d'origine o difetti di conformità al contratto, e decorre comunque dalla **data di vendita**, comprovata dalla consueta prova di acquisto (es.: scontrino fiscale).

Tale garanzia legale, come previsto dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. è di **2 (due) anni a partire dalla data di vendita** del pneumatico.

Essa è quindi **svincolata dalla data di produzione del pneumatico.**

Garanzia commerciale.

E' quella che si basa su eventuali/diverse formulazioni che il venditore può offrire, con adeguata documentazione, al consumatore.

Tale garanzia commerciale rientra nel campo delle garanzie aggiuntive, ma non è da confondere con la garanzia legale; qualora venga fornita è sempre complementare alla garanzia legale e non può sostituirla.

Milano, Dicembre 2005